

Roma, 16 febbraio 2024

Spettabile
**Cassa Centrale Banca – Credito
Cooperativo Italiano S.p.A.**
Via Segantini, n. 5
38121 - Trento (TN)

A mezzo PEC all'indirizzo:
agevolato@pec.cassacentrale.it

Oggetto: Protocollo di intesa. Proposta.

Egregi Signori,
facendo seguito alle intese raggiunte, Vi trasmettiamo la seguente proposta di

PROTOCOLLO di INTESA

TRA

Associazione Nazionale delle Finanziarie Regionali, con sede in Roma, Via Cavour n. 305, codice fiscale 93970620584, nella persona del Prof. Avv. Michele Vietti, Presidente dell'Associazione (di seguito, "**A.N.F.I.R.**")

E

Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano S.p.A., con sede in via Segantini, 5, Trento (TN), Iscr. Reg. Imprese di Trento e Cod. Fisc. 00232480228 – Rappresentante del Gruppo IVA Cassa Centrale Banca – P.IVA 02529020220, capitale sociale deliberato € 1.263.600.000,00 e versato € 952.031.808,00, Società iscritta all'albo delle Banche – ABI 03599, Capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari, nella persona del dott. Paolo Alberti, munito dei poteri necessari per la sottoscrizione del presente atto (di seguito "**Cassa Centrale**");

di seguito, congiuntamente, anche le "**Parti**" e, singolarmente "**Parte**".

PREMESSO CHE

- a) A.N.F.I.R. è l'associazione che rappresenta unitariamente le società finanziarie regionali (d'ora innanzi le "**Finanziarie Regionali**" oppure le "**FR**"), le quali intervengono con strumenti agevolativi e con la gestione di strumenti finanziari regionali finalizzati a favorire sia l'accesso al credito, sia l'accesso al mercato dei capitali da parte delle imprese, su mandato delle rispettive Regioni. A titolo esemplificativo e non esaustivo, tra tali strumenti si annoverano:
- fondi rotativi regionali;
 - fondi di garanzia, controgaranzia e riassicurazione;
 - *tranché cover*;
 - strumenti di private equity e minibond.

- b) A.N.F.I.R. persegue le finalità di garantire alle Finanziarie Regionali stabilità del quadro normativo di riferimento e certezza operativa, anche mediante elaborazione di discipline finalizzate a rafforzare la coerenza operativa e gestionale mediante standardizzazione dei prodotti e delle procedure connesse, nonché a rafforzare il ruolo di strumenti qualificati a supporto delle Regioni nell'attuazione delle *policy* pubbliche per lo sviluppo del territorio, nel rispetto delle specificità e delle autonomie regionali;
- c) Cassa Centrale è la Capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, al quale aderiscono Banche di Credito Cooperativo, Casse Rurali e Artigiane e Raiffeisenkassen (di seguito "**Banche Affiliate**"), operanti sul tutto il territorio nazionale;
- d) le Banche Affiliate storicamente operano a supporto del tessuto imprenditoriale del territorio, con particolare riferimento alle Micro e alle Piccole e Medie Imprese, aderendo, anche per il tramite della capogruppo Cassa Centrale, alle numerose iniziative sviluppate nei territori di competenza dalle Finanziarie Regionali;
- e) ANFIR e Cassa Centrale sono interessate a sviluppare forme di collaborazione per l'analisi e lo studio di progetti e iniziative che - attraverso le Finanziarie Regionali - perseguano gli obiettivi di interesse pubblico programmati dalle amministrazioni regionali anche nell'ambito dei nuovi scenari che si stanno delineando per la gestione dei Fondi SIE 2021-2027.

**TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO, LE PARTI, COME SOPRA RAPPRESENTATE,
CONVENGONO QUANTO SEGUE**

Articolo 1 – Premesse e definizioni

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d'Intesa non vincolante (di seguito, "**Protocollo**");

Le definizioni previste nel Protocollo avranno il significato ivi indicato a prescindere dall'impiego di quest'ultime al singolare ovvero al plurale.

Articolo 2 - Oggetto e finalità del protocollo

Con il presente Protocollo le Parti, tenuto conto dei comuni obiettivi e nel rispetto dei limiti posti dalla normativa applicabile, dalle politiche aziendali e dalle disposizioni statutarie e istituzionali di ciascuna Parte, si dichiarano disponibili a valutare forme di reciproca collaborazione, volte alla valutazione e possibile definizione di progetti e di iniziative relative alla gestione e all'utilizzo di fondi pubblici gestiti dalle Finanziarie Regionali (i "Progetti" o le "Iniziative"), nonché, con riferimento ad essi, alla definizione degli eventuali rispettivi ruoli, degli aspetti economici e finanziari, della ripartizione dei rischi e delle eventuali modalità di realizzazione, secondo quanto meglio di seguito specificato.

Articolo 3 - Ruolo delle Parti

Per il raggiungimento degli obiettivi comuni di cui al presente Protocollo:

- (i) A.N.F.I.R. potrà fornire il proprio supporto istituzionale per garantire la massima promozione e la diffusione verso le proprie associate dei Progetti che potranno essere attivati con Cassa Centrale, anche con riferimento alle singole Banche Affiliate, favorendo le interazioni tra le Finanziarie Regionali e Cassa Centrale, e collaborando, anche attraverso la partecipazione attiva e diretta, all'organizzazione di specifici eventi;
- (ii) A.N.F.I.R. potrà svolgere, in quest'ambito, le attività di indirizzo, impulso e coordinamento utili alla definizione, con riferimento ai diversi Progetti, delle possibili modalità di realizzazione e

delle relative coperture finanziarie, tenuto conto di quanto previsto al successivo punto iii). Restano salvi, per ciascuna Finanziaria Regionale, gli indirizzi e le determinazioni che la rispettiva Regione riterrà di assumere in relazioni alle singole Iniziative;

- (iii) Cassa Centrale, in linea con il proprio ruolo e le proprie finalità istituzionali, potrà valutare di fornire il proprio supporto nella strutturazione dei Progetti, prevedendo l'eventuale coinvolgimento delle Finanziarie Regionali e valutando, su base non vincolante, un proprio potenziale intervento;
- (iv) la collaborazione di cui ai punti precedenti potrà altresì riguardare l'analisi, lo studio e la strutturazione di strumenti finanziari che prevedano l'utilizzo di Fondi SIE 2021-2027, ma anche regionali o facenti parte del patrimonio delle Finanziarie Regionali che, attraverso le Finanziarie Regionali stesse e anche in sinergia con Cassa Centrale, possano essere utilizzabili sulla base della normativa applicabile e delle policy adottate dalle amministrazioni regionali.

Rimane inteso che qualsiasi Iniziativa intrapresa nell'ambito del presente Protocollo non comporterà obbligo alcuno in capo alle singole Finanziarie Regionali, restando infatti a discrezione di ciascuna di esse l'adesione alle Iniziative individuate e perseguite con il Protocollo medesimo.

Articolo 4 - Ambiti di collaborazione

Per il perseguimento delle finalità di cui al presente Protocollo le Parti collaboreranno - a mero titolo esemplificativo e non esaustivo - con riferimento ai seguenti principali ambiti:

- (i) **Credito agevolato:** le Parti individueranno le migliori soluzioni in coerenza con gli strumenti pubblici vigenti e disponibili, nel rispetto della normativa applicabile;
- (ii) **Sistemi di garanzia a supporto delle imprese:** le Parti potranno promuovere, d'intesa, attività finalizzate a facilitare l'operatività di Fondi regionali, Confidi e del Fondo di garanzia per le PMI e di tutti i meccanismi pubblici di garanzia disponibili;
- (iii) **Strumenti di finanza alternativa:** le Parti potranno individuare percorsi volti a facilitare le imprese ad accedere (a) agli strumenti di finanza alternativa, tra cui i Minibond e i Bond, con garanzia pubblica e (b) ai mercati dei capitali privati e pubblici in collaborazione con *partner* qualificati con i quali la Cassa Centrale collabora, anche per il tramite delle Banche Affiliate;
- (iv) **Private Capital:** le Parti potranno valutare le attività che possano agevolare le Finanziarie Regionali e le società di gestione dedicate/fondi da loro controllati, a cooperare nei limiti delle rispettive missioni e strategie, per identificare e segnalare opportunità di investimento o co-investimento su operazioni coerenti con le rispettive missioni ed obiettivi.

Con riferimento ai suddetti possibili ambiti di collaborazione e a quelli ulteriori che dovessero emergere nel corso dell'implementazione del presente Protocollo, le Parti potranno organizzare d'intesa eventi, seminari, appositi momenti divulgativi e informativi volti ad accrescere la conoscenza degli strumenti finanziari predisposti a supporto dell'attività delle Finanziarie Regionali.

Analogamente, le Parti potranno condividere informazioni sulle Finanziarie Regionali potenzialmente interessate agli eventuali interventi di Cassa Centrale, anche per il tramite delle Banche Affiliate, allo scopo di massimizzare l'efficacia del presente Protocollo.

Articolo 5 - Attuazione del Protocollo e Gruppi di Lavoro

Al fine di perseguire gli obiettivi del presente Protocollo, le Parti si avvalgono delle proprie strutture interne per le attività di programmazione, attuazione, verifica, analisi, valutazione e monitoraggio delle Iniziative, anche tramite la costituzione di appositi gruppi di lavoro integrati (di seguito, i "**Gruppi di Lavoro**" o il "**Gruppo di Lavoro**") con lo scopo di definire le possibili fasi operative di

articolazione delle Iniziative.

La composizione di ciascun Gruppo di Lavoro sarà stabilità, di volta in volta, di comune accordo tra le Parti, in conformità con le caratteristiche di ciascuna specifica Iniziativa, anche tenendo in considerazione la possibilità di coinvolgimento di ulteriori soggetti.

Nell'ambito del rapporto di collaborazione di cui al presente Protocollo, le Parti potranno concordare eventuali ulteriori modalità di valutazione e analisi delle Iniziative, finalizzate ad un ottimale conseguimento dei reciproci obiettivi.

Articolo 6 - Comunicazione e scambio di informazioni

Nell'ottica di collaborazione di cui al presente Protocollo, le Parti potranno condividere reciprocamente le informazioni utili all'eventuale realizzazione di ciascuna Iniziativa.

Articolo 7 - Effetti fra le Parti

Le Parti convengono espressamente che dalla sottoscrizione del presente Protocollo non deriva alcuna obbligazione in capo alle Parti, né alcun vincolo tra le stesse, rimanendo ogni considerazione in merito all'eventuale realizzazione delle Iniziative, nonché alle relative modalità di attuazione, subordinata alla valutazione di ciascuna Parte, oltre che delle singole Finanziarie Regionali, nel rispetto delle delibere adottate da parte dei rispettivi competenti organi interni e di controllo. Si precisa altresì che ogni Iniziativa andrà preventivamente valutata anche alla luce della normativa e delle *policy* interne applicabili a Cassa Centrale e alle singole Finanziarie Regionali.

L'assunzione di qualsiasi impegno e la definizione delle specifiche attività di competenza di ciascuna Parte in relazione alle Iniziative saranno definite, se del caso, con appositi accordi da negoziarsi e stipularsi successivamente alla sottoscrizione del presente Protocollo.

Con riferimento ai singoli Progetti, Cassa Centrale, A.N.F.I.R. e le singole Finanziarie Regionali assumeranno ogni decisione in piena autonomia, svolgeranno le analisi e le valutazioni nella propria esclusiva discrezionalità e, pertanto, nessuna di esse potrà essere ritenuta responsabile nei confronti delle altre per le decisioni assunte e, eventualmente, per le modalità di realizzazione di ciascuna Iniziativa.

Inoltre, le Parti concordano sul fatto che le decisioni finali circa la sussistenza dei requisiti per la concessione di credito e/o dei prodotti/servizi non creditizi e finanziari sono esclusivamente soggette all'autonoma e discrezionale valutazione della singola banca finanziatrice, escludendo la possibilità per Cassa Centrale di effettuare valutazioni o di assumere impegni in tal senso in nome e per conto delle Banche Affiliate. Resta inteso che ogni attività informativa circa il contenuto e le caratteristiche dei prodotti offerti dalle singole banche finanziatrici - così come ogni altra attività comunque riservata ai sensi della vigente normativa applicabile agli operatori bancari e finanziari - è di esclusiva competenza della banca finanziatrice medesima.

Le Parti riconoscono quindi che A.N.F.I.R. non svolgerà alcuna attività che possa essere qualificata come promozione, collocamento o intermediazione di prodotti bancari e finanziari. Pertanto, è esclusa ogni attività di intermediazione e/o di agenzia in attività finanziaria e/o mediazione creditizia ai sensi degli artt. 128-quater e 128-sexies del d.lgs. n.385 del 1° settembre 1993 da parte di A.N.F.I.R. Resta peraltro inteso che la sottoscrizione del presente Protocollo non comporta il riconoscimento di alcun diritto di esclusiva tra le Parti relativamente alle attività che ne costituiscono oggetto.

Articolo 8 - Pubblicità

Le Parti potranno dare la più ampia diffusione alle risultanze delle attività derivanti dal presente

Protocollo, secondo modalità da concordarsi previamente di volta in volta, anche attraverso eventi divulgativi da organizzare con gli eventuali soggetti istituzionali interessati.

La stipula del presente Protocollo, i dati rilevanti e gli eventuali risultati delle attività svolte potranno essere diffusi sui rispettivi siti internet, oppure mediante apposite azioni di comunicazione secondo modalità previamente da concordarsi tra le Parti, anche coinvolgendo le Finanziarie Regionali interessate.

Articolo 9 – Efficacia, durata e recesso

Il presente Protocollo entra in vigore alla data di sottoscrizione e avrà efficacia per 24 mesi, salvo eventuale proroga da concordarsi, per iscritto, fra le Parti.

Ciascuna delle Parti ha facoltà di recedere dal presente Protocollo in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo e di qualsiasi natura (ivi inclusi danni, costi od oneri), previa comunicazione scritta da inviare alle altre Parti con un preavviso di 30 giorni.

La cessazione del presente Protocollo per qualunque causa intervenuta non darà diritto ad alcuna indennità o risarcimento a favore delle Parti, fatte in ogni caso salve eventuali diverse pattuizioni definite dalle Parti nell'ambito degli accordi aventi ad oggetto la realizzazione di specifiche Iniziative.

Lo scioglimento del presente Protocollo, per scadenza del termine (mancato rinnovo) ovvero per recesso esercitato da una delle Parti, non produrrà alcun effetto sulle attività in corso al momento dello scioglimento, che resteranno regolate, per quanto di ragione, dalle rispettive convenzioni e dagli accordi sottoscritti tra le Parti, fatta salva una diversa previsione in tal senso prevista in tali convenzioni ed accordi.

Art. 10 – Confidenzialità e riservatezza

Le informazioni e i dati scambiati tra le Parti in esecuzione del Protocollo rivestono carattere strettamente riservato e confidenziale. Pertanto, le Parti assumono l'impegno reciproco a garantire la riservatezza di tutti i dati, gli atti ed i documenti di cui dovessero venire a conoscenza nell'esecuzione del presente Protocollo (le "**Informazioni Riservate**"), fermo restando che ciascuna Parte potrà divulgare le Informazioni Riservate ai propri soci, ai suoi/loro amministratori, sindaci, direttori, dipendenti, e/o organi di controllo (interni ed esterni), consulenti e revisori, nella misura in cui ciò sia necessario per il perseguimento delle finalità di cui al presente Protocollo e di ogni ulteriore attività connessa o strumentale al medesimo, a condizione che i soggetti ai quali le informazioni sono divulgate siano informati per iscritto della natura confidenziale delle informazioni, ad esclusione dei casi in cui tali soggetti siano tenuti a mantenere confidenziali le informazioni a seguito di obblighi professionali o siano comunque già obbligati a mantenere la confidenzialità delle Informazioni Riservate. Per l'effetto ciascuna Parte si impegna ad utilizzare tali dati e informazioni, atti e documenti esclusivamente per gli scopi previsti dal presente Protocollo ed a non utilizzarli e/o divulgarli ad alcuno senza preventiva autorizzazione scritta della Parte divulgante.

Resta inteso che le Informazioni Riservate possono essere comunicate a qualsiasi soggetto nei confronti del quale la divulgazione delle Informazioni Riservate sia dovuta o richiesta (i) da parte di un'autorità governativa, bancaria, di controllo e vigilanza, fiscale o regolamentare, (ii) ai sensi di legge o regolamenti applicabili o (iii) da parte di una decisione di un tribunale, corte o di altra autorità giudiziaria.

Non sono considerate Informazioni Riservate i dati, le informazioni, gli atti o documenti che: (i) sono o divengono di pubblico dominio per cause o ragioni che non costituiscono inadempimento del presente articolo (ii) siano già a disposizione di una Parte ricevente prima della data in cui le stesse

siano fornite dalla Parte divulgante o (iii) in ogni caso non sia state ottenute a seguito di un inadempimento della Parte ricevente al presente Protocollo.

Le Parti potranno utilizzare, previo accordo, anche con riferimento alle relative modalità, i risultati prodotti dalla attuazione del presente Protocollo per finalità a carattere informativo e divulgativo (articoli, comunicazioni sui *media*, *pubblicazioni*, *convegni*, *ecc.*).

Articolo 11 – Trattamento dei dati

Le Parti, nell'ambito del trattamento dei dati effettuato in virtù dell'esecuzione del Protocollo si impegnano al rispetto di tutte le disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dei Provvedimenti emanati in materia di privacy dalle Autorità competenti.

Le Parti si impegnano, altresì, ad eseguire ogni attività di loro competenza nel pieno rispetto della predetta normativa. Il trattamento dei dati personali oggetto del Protocollo verrà eseguito dalle Parti in qualità di autonomi Titolari, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento UE 2016/679 e successive modifiche e/o integrazioni, per le finalità inerenti all'esecuzione del Protocollo.

Con successivi accordi, le Parti determineranno le rispettive responsabilità in merito ai trattamenti dei dati personali che dovessero derivare dall'attuazione del presente Protocollo.

Articolo 12 – Trattamento fiscale

Il presente Protocollo e tutti gli atti, contratti, prestazioni e formalità ad esso relativi sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto.

Art. 13 - Comunicazioni

Tutte le comunicazioni ai sensi del presente Protocollo saranno effettuate per iscritto e verranno considerate validamente effettuate se consegnate personalmente o inviate a mezzo posta o PEC, ai seguenti indirizzi:

A.N.F.I.R.

Associazione Nazionale delle Finanziarie Regionali

Via Cavour, 305

00186 – Roma

Att.: Presidente Prof. Avv. Michele Vietti

e-mail: presidenza@anfir.it;

PEC: associazione.anfir@pec.it

Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A.

Via Segantini n. 5

38122 – Trento

Att.: dott. Paolo Alberti

e-mail credit.speciali@cassacentrale.it

PEC: agevolato@pec.cassacentrale.it

Qualora una delle Parti intenda modificare i recapiti di cui al presente articolo ne dovrà dare comunicazione all'altra Parte secondo le modalità precedentemente indicate.

Articolo 14 – Modifiche e cessione

Qualsiasi modifica od integrazione al presente Protocollo sarà valida soltanto se convenuta tra le Parti.

Nessuna Parte può cedere, né in tutto né in parte, il presente Protocollo e gli obblighi da esso derivanti ad altro soggetto senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte.

Articolo 15 - Legge applicabile e foro competente

Il presente Protocollo è regolato dalla legge italiana.

Le Parti concordano di sottoporre qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le stesse in relazione o in dipendenza del presente Protocollo in via esclusiva al Foro di Roma.

Art. 16 - Rispetto del modello organizzativo ex d.lgs. 231/2001

A.N.F.I.R. dichiara e garantisce di aver preso visione e di conoscere il contenuto del Codice Etico e del Modello Organizzazione, Gestione e Controllo di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito il “**Decreto**”) adottati da Cassa Centrale e resi disponibili da questa ad A.N.F.I.R. medesima, impegnandosi a rispettarli e a farli rispettare ai propri dipendenti, collaboratori e a chiunque partecipi per suo conto all'esecuzione del Protocollo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1381 del Codice Civile.

Più in generale, ciascuna Parte si impegna ad osservare un comportamento tale da non configurarsi quale reato ai sensi del Decreto e/o esporre l'altra Parte al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal Decreto medesimo.

Le Parti riconoscono e accettano che la violazione delle prescrizioni di cui al presente articolo potrà costituire causa di risoluzione immediata del Protocollo da parte della Parte non inadempiente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 del Codice civile, fermo il diritto al risarcimento del danno.

A.N.F.I.R. si impegna, altresì, a comunicare a Cassa Centrale Banca i provvedimenti, anche non definitivi (sentenza o decreto penale di condanna o sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p.) pronunciati dall'Autorità Giudiziaria nei confronti dei suoi dipendenti o dei componenti degli organi sociali, per i reati rilevanti ai fini del D.lgs. 231/2001.

Laddove concordiate con la presente proposta, Vi preghiamo di restituirci copia siglata su ciascun foglio e firmata per esteso in segno di piena, integrale ed incondizionata accettazione dei termini e delle condizioni ivi contenuti.

Cordiali saluti.

Roma, lì 16/02/2024

A.N.F.I.R.

Michele Vietti - In qualità di Presidente